II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1991

che modifica la decisione 91/81/CEE che approva per il 1991 il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1991 per la fornitura a determinati organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

(91/456/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 583/91 [3], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, per realizzare il programma di fornitura di derrate alimentari alle categorie economicamente più sfavorite della popolazione comunitaria, programma da finanziare con le risorse disponibili per l'esercizio finanziario 1991, la Commissione ha adottato la decisione 91/81/CEE [4] con cui ha ripartito tali risorse tra gli Stati membri; che in uno Stato membro i fondi assegnati superano l'ammontare che le autorità competenti ritengono attualmente necessario, mentre in altri Stati membri essi sono inferiori al fabbisogno; che gli stanziamenti riservati alle spese di trasporto di cui all'articolo 13 della citata decisione non saranno pienamente utilizzati;

considerando che, per conferire al suddetto programma la massima efficacia, la Commissione giudica necessario modificare la decisione adottata in materia di assegnazione di risorse da imputare sul bilancio 1991;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 91/81/CEE è modificata come segue:

a) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 3*

1. Fermo restando il massimale di 1 219 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Danimarca, i seguenti quantitativi di prodotti:

— 13 tonnellate di burro,

— 132 tonnellate di carni bovine.

[1] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
[3] GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 32.
[4] GU n. L 48 del 21. 2. 1991, pag. 30.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati alla Danimarca per il 1991, in base alla decisione 90/499/CEE della Commissione (2), sono inclusi in questo articolo. »

b) L'articolo 5 è sostituito dal seguento testo :

« *Articolo 5*

Fermo restando il massimale di 35 377 250 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Spagna, i seguenti quantitativi di prodotti :

— 39 800 tonnellate di frumento tenero,
— 11 000 tonnellate di frumento duro,
— 8 130 tonnellate di burro,
— 8 120 tonnellate di carni bovine,
— 10 500 tonnellate d'olio d'oliva. »

c) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 6*

1. Fermo restando il massimale di 28 505 500 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Francia, i seguenti quantitativi di prodotti :

— 4 000 tonnellate di frumento tenero,
— 7 500 tonnellate di frumento duro,
— 3 500 tonnellate di burro,
— 4 500 tonnellate di carni bovine,
— 1 200 tonnellate di riso.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati alla Francia per il 1991, in base alla decisione 90/556/CEE della Commissione (3), sono inclusi in questo articolo. »

d) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 7*

Fermo restando il massimale di 4 585 750 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Irlanda, i seguenti quantitativi di prodotti :

— 50 tonnellate di burro,
— 1 569 tonnellate di carni bovine. »

e) L'articolo 11 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 11*

Fermo restando il massimale di 10 130 500 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Portogallo, i seguenti quantitativi di prodotti :

— 980 tonnellate di frumento tenero,
— 810 tonnellate di frumento duro,
— 700 tonnellate di riso,
— 500 tonnellate di burro,
— 1 485 tonnellate di carni bovine,
— 600 tonnellate d'olio d'oliva,
— 600 tonnellate di latte in polvere. »

f) L'articolo 13 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 13*

1 500 000 ecu sono riservati per coprire i costi del trasporto intracomunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3744/87. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione